

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 119 del 08/02/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE PASSIVA CON L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA, PER COPERTURA DI TURNI DI
GUARDIA E REPERIBILITÀ A FAVORE DELLA U.O.C. OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione

Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA

Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 68 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con oneri: S

PREMESSO che:

- con deliberazione del 09 settembre 2021, n. 747, l'ASST Nord Milano ha approvato la stipula di una convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara per la copertura dei turni di guardia e reperibilità presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, per il periodo 10 settembre 2021 – 31 gennaio 2022, prevedendo un costo in via meramente preventiva, pari ad euro 12.150,00;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 *"Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari"* (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 *"Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende"*, prevedono *"il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia"*;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono pre-stazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

VISTA la nota PEC del 05 dicembre 2021, prot. n. 259, conservata in atti, con la quale l'Unità Operativa Complessa Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano – ha chiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione per le prestazioni di cui trattasi alle medesime condizioni in essere con decorrenza dal 1 febbraio 2022 e sino al 31 gennaio 2023;

DATO ATTO che con nota mail 21 gennaio 2022, prot. n. 2247, conservata in atti, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara si è resa disponibile a rinnovare la convenzione di cui trattasi per mettere a disposizione di ASST Nord Milano prestazioni specialistiche di Ostetricia e Ginecologia tramite il proprio personale dipendente Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, in possesso delle competenze ed esperienza per la copertura di turni diurni, notturni e di reperibilità (della durata di 12 ore) a decorrere dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;

CONSIDERATO che con nota 24 gennaio 2022, prot. 2366, conservata in atti, il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, di comune accordo con il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni", ha evidenziato la necessità di rinnovare la predetta convenzione per la copertura dei turni di guardia presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, fornendo le opportune motivazioni:

- questa ASST a tutt'oggi è carente di personale dirigente medico specialista in ostetricia ginecologia e pertanto risulta impossibile garantire l'erogazione delle attività di guardia, reperibilità e servizio;
- che in attesa di reperire le figure professionali attraverso le usuali procedure concorsuali, a garanzia della continuità assistenziale, rappresenta la necessità di stipulare la convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara;
- che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara possiede le competenze e le professionalità necessarie per soddisfare, tramite il proprio personale, le prestazioni di cui trattasi a favore all'ASST Nord Milano;

VISTA la corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi con decorrenza dal 10 febbraio 2022 e fino al 09 febbraio 2023;

PRECISATO che l'attività di collaborazione in argomento, così come meglio descritta nel testo di convenzio-

ne condiviso tra le parti e allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 1), prevede in estrema sintesi le seguenti pattuizioni:

< *oggetto*: attività di collaborazione per prestazioni di Ostetricia e Ginecologia per copertura di turni diurni/notturni di guardia e reperibilità (della durata di 12 ore cadauna) presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano;

< *prestazioni*: il numero dei turni mensili definito in circa n. 2/3, verranno comunque concordati preventivamente, di volta in volta, tra i rispettivi Responsabili;

< *compenso previsto*:

> per la copertura di turni diurni/notturni di guardia sono previsti Euro 720,00, omnicomprensivi per ciascun turno di 12 ore;

> per ciascun turno di reperibilità di n. 12 ore è previsto un importo pari ad Euro 200,00/turno; in caso di chiamata e presenza effettiva del dirigente medico presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, la remunerazione prevista è pari ad Euro 60,00/ora;

< *durata*: dal 10 febbraio 2022 al 09 febbraio 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;

TENUTO CONTO che le prestazioni in argomento richiedono competenze specifiche di alta specializzazione - oggi non rinvenibili in azienda - e pertanto dette prestazioni si rendono indispensabili per garantire l'offerta di prestazioni all'utenza di questa Azienda ed è necessario procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che l'importo complessivo presunto derivante dalla presente convenzione risulta essere pari a circa Euro 25.000,00 ed è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti, come di seguito indicato:

- anno 2022 (dal 10/02/2022 fino al 31/12/2022) = euro 22.800,00;

- anno 2023 (dal 01/01/2023 fino al 09/02/2023) = euro 2.200,00;

RITENUTO necessario incaricare il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto con particolare riferimento alla necessità di vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione passiva tra questa Azienda e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara per la copertura dei turni di guardia e reperibilità presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano alle condizioni indicate in convenzione;

- di approvare e sottoscrivere il testo della convenzione allo scopo predisposto, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono in estrema sintesi le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

< *oggetto*: attività di collaborazione per prestazioni di Ostetricia e Ginecologia per copertura di turni diurni/notturni di guardia e reperibilità (della durata di 12 ore cadauna) presso la U.O.C. Ostetricia e Gine-

cologia di ASST Nord Milano;

- < prestazioni: il numero dei turni mensili definito in circa n. 2/3, verranno comunque concordati preventivamente, di volta in volta, tra i rispettivi Responsabili;
- < compenso previsto:
 - > per la copertura di turni diurni/notturni di guardia sono previsti Euro 720,00, omnicomprensivi per ciascun turno di 12 ore;
 - > per ciascun turno di reperibilità di n. 12 ore è previsto un importo pari ad Euro 200,00/turno; in caso di chiamata e presenza effettiva del dirigente medico presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, la remunerazione prevista è pari ad Euro 60,00/ora;
- < durata: dal 10 febbraio 2022 al 09 febbraio 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;
- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, sulla base dei dati storici dello scorso anno, è pari ad Euro 25.000,00 ed è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti, come di seguito indicato:
 - anno 2022 (dal 10/02/2022 fino al 31/12/2022) = euro 22.800,00;
 - anno 2023 (dal 01/01/2023 fino al 09/02/2023) = euro 2.200,00;
- di incaricare il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto con particolare riferimento alla necessità di vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Convenzione passiva con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Maggiore della Carità di Novara, per copertura di turni di guardia e reperibilità a favore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Città di Sesto San Giovanni” dell’ASST Nord Milano

TRA

l’Azienda Ospedaliero–Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata “Ospedale Maggiore della Carità di Novara”) Codice Fiscale e Partita IVA n. 01521330033, con sede in Corso Manzoni n. 18, 28100 Novara (NO) rappresentata dal Direttore S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice all’uopo delegato;

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata “Azienda”) - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante,

PREMESSO

- che il P.O. “Città di Sesto San Giovanni” dell’ASST Nord Milano ha la necessità di acquisire personale Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività operatoria presso detto Presidio, resa precaria da una contingente carenza di medici Ginecologi determinata dalla vacanza di posti in organico;

- che l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara si è reso disponibile ad assicurare la propria collaborazione mettendo a disposizione idoneo personale;

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con Legge di Conversione 8 novembre 2012, n. 189;

- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da Dirigenti Medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

- l'art. 58 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998 - 2001, prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;

- le Parti, in coerenza con i principi di cui sopra concordano nell'espletamento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e rafforzare e migliorare l'offerta al cittadino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ospedale Maggiore della Carità di Novara assicura, tramite il proprio personale medico, la collaborazione di cui trattasi, come specificato di seguito:

- il personale medico che opererà nell'ambito della collaborazione dovrà attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Città di Sesto San Giovanni", concordate con il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
- il personale medico coinvolto dovrà effettuare turni diurni/notturni (dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo);
- turni di reperibilità di n. 12 ore;
- i turni dovranno essere coperti da personale Dirigente Medico della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
- detto impegno è quantificabile, in via indicativa per la durata della convenzione, in circa n. 2/3 turni al mese;
- al Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Città di Sesto San Giovanni" dell'ASST Nord Milano, compete la verifica dell'attività complessivamente svolta dai Dirigenti Medici dipendenti della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Maggiore della Carità di Novara, nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 10 febbraio 2022 al 09 febbraio 2023.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo finalizzato tra le Parti interessati.

Non è previsto il rinnovo tacito;

Art. 3 – Prestazioni - compensi

L'ASST Nord Milano, per la predetta attività di collaborazione, riconoscerà all'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, il seguente compenso omnicomprensivo:

- Euro 720,00, per ciascun turno di guardia di n. 12 ore ;
- Euro 200,00, per il turno di reperibilità di n. 12 ore; in caso di chiamata da parte della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano ed effettiva presenza, la remunerazione prevista è pari a € 60,00/ora.

Art. 4 – Rendicontazione – fatturazione

Ai fini dell'emissione della fattura l'ASST Nord Milano provvederà a trasmettere mensilmente, all'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, una distinta, dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, le date ed i relativi orari effettuati dal personale medico dipendente dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara nel periodo considerato.

L'ASST Nord Milano provvederà, inoltre, al versamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

Art. 5 – Assicurazioni

L'ASST Nord Milano dichiara che le prestazioni fornite dai Dirigenti Medici interessati nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo, rientrano nella copertura RCT Aziendale.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

Art. 6 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 7 – Riservatezza

I sanitari interessati, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno a conoscenza di dati individuati dall'art. 4, del D.Lgs n. 196/2003 che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste in tale Decreto; pertanto i sanitari interessati sono tenuti a tenere strettamente confidenziali e a non divulgare, neppure successivamente alla conclusione del rapporto, qualunque informazione acquisita nel corso del rapporto contrattuale ed al pieno rispetto delle modalità aziendali per quanto attiene la tutela della "privacy".

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 8 – Codice Etico e Modello Organizzativo

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno presa visione sui rispettivi siti aziendali (www.maggioreosp.novara.it e www.asst-nordmilano.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti, comporterà la

risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 – Disposizioni finali

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono regolate esclusivamente dal presente atto, restando escluso, pertanto, qualsiasi accordo perfezionato direttamente con il personale autorizzato ad effettuare le prestazioni stesse.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle norme del codice civile vigenti.

Art. 10 – Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara

Il Direttore della S.C. Ufficio Legale, Patrimoniale e Personale

(avv. Lorenzo Giudice)

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L.
179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.